

UNA DIFFIDA DELL'ORDINE
CONTRO LA PRECLUSIONE
DELLE ATTIVITÀ
LIBERO-PROFESSIONALI
PER GLI PSICOLOGI
DIPENDENTI DEL MINISTERO

LIBERA PROFESSIONE L'ORDINE CONTRO IL MINISTERO DELLA DIFESA

Spett.le Ministero della Difesa
PERSONMIL
Direzione generale
per il personale militare
Ufficio III
V.le dell'Esercito, n. 186
00143 Roma

Raccomandata

Oggetto: Vostra Circolare prot. M-D GMIL_04_0396572 CIRC III/9^/5^ "Disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità".

Nella qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, nell'interesse, quindi, della comunità professionale rappresentata, intendo esporre dei rilievi in merito alla circolare in oggetto.

Detta circolare sancisce con particolare riferimento alla figura professionale di psicologo, al punto 7, lettera f, numero 4, che l'iscrizione all'albo è consentita "...ma con annotazione attestante lo stato giuridico-professionale di dipendente pubblico e il divieto di esercitare la libera professione", facendo riferimento all'art. 8 della legge n. 56/89.

Per chiarezza espositiva si riporta il testo dell'art. 8 su citato:

8. Modalità di iscrizione all'Albo

1. Per l'iscrizione all'Albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, allegando il documento attestante il possesso

del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'Albo annotazione con la relativa motivazione.

In realtà il dettato della circolare deriva da una erronea interpretazione della norma, in quanto l'art. 8 non sancisce tale preclusione in termini generali ma il solo onere, per colui che richiede l'iscrizione, di documentare se gli è consentito di esercitare la libera professione.

Non può desumersi da questa norma, in particolare, né dall'intera normativa in materia, un generale e aprioristico divieto di svolgere la libera professione per gli psicologi pubblici dipendenti, e ciò risulta chiaramente dalla lettura del comma 3 di detto articolo, che considera la preclusione come eventuale e sancisce l'obbligo, nel caso in cui detta preclusione sussista, di farne menzione nell'albo.

Dal dettato del comma 3 su richiamato è evidente la volontà del legislatore di non precludere, a priori, la facoltà di svolgere attività libero professionale per gli psicologi pubblici dipendenti.

Leggere questa intenzione nell'articolo 8 della legge 56/89 significhereb-

be falsare la ratio che ha portato all'emanazione della legge stessa, fortemente voluta al fine di normare i diritti e l'ambito operativo della professionalità di psicologo.

In un'ottica più ampia, che è necessario valutare al fine di completare quanto esposto, si rammenta che il ruolo sanitario dell'Esercito include, tra l'altro, sia la professionalità medica sia la professionalità psicologica e, pertanto, la conclamata facoltà di esercizio di attività libero-professionale accordata ai medici deve necessariamente estendersi anche agli psicologi.

Per quanto riguarda, invece, l'Arma dei Carabinieri nessuna rilevanza sul tema può attribuirsi alla collocazione delle due categorie in ruoli diversi, come peraltro già acclarato da questo Ordine a mezzo di specifico parere legale, che si allega la copia.

Auspicando una condivisione di quanto sopra esposto, vi invito e diffido a modificare entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, la suddetta circolare, decorsi inutilmente i quali mi vedrò costretta ad adire le vie giudiziali per ottenere il rispetto della norma.

In attesa di un Vostro cortese riscontro invio i migliori saluti.

Dott.ssa **Marialori Zaccaria**
Presidente dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio

DELIBERA n. 507 del 29 ottobre 2008

**CONFERIMENTO MANDATO
PER IMPUGNAZIONE CIRCOLARE
MINISTERO DELLA DIFESA**

Il Consiglio

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale "*Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...*";
- visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare l'art. 6 lett. q), in base al quale "*spetta al Consiglio Regionale... resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità*";
- vista la circolare del Ministero della Difesa, prot. M-D GMIL-04-0396572 CIRC/III/9^/5^, avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di esercizio di attività extra-professionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità*";
- visto, in particolare, il punto 7, lettera f., numero 4, della summenzionata circolare, in base al quale l'iscrizione all'albo è consentita "*...ma con annotazione attestante lo stato giuridico-professionale di dipendente pubblico e il divieto di esercitare la libera professione*", richiamando, per la professione di psicologo, l'art. 8 della Legge n. 56/89;
- considerato che la circolare sancisce una preclusione in termini generali di esercizio della libera professione;
- visto l'art. 8 della Legge n. 56/89 "*Modalità di iscrizione all'Albo*", ai sensi del quale "*...I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'Albo annotazione con la relativa motivazione*";
- preso atto che detta norma non sancisce un divieto assoluto ma il solo onere, per colui che richiede l'iscrizione, di documentare, se gli è consentito, di esercitare la libera professione, considerando la preclusione come eventuale e sancendo l'obbligo, nel caso in cui detta preclusione sussista, di farne menzione nell'albo;
- rilevato che, sulla base di quanto esposto, la circolare in

questione, nello specifico, il punto 7, lettera f., numero 4, trae fondamento da un'erronea interpretazione dell'art. 8 Legge n. 56/89, da cui deriva una lesione dei diritti degli psicologi inquadrati nei ruoli militari del personale del Ministero della Difesa;

- vista la nota, prot. n. 6253 del 7 ottobre 2008, con la quale l'Ordine, chiarendo il dettato dell'art. 8 della Legge n. 56/89, ha invitato e diffidato il Ministero della Difesa a modificare la circolare in oggetto, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa;
 - considerato che il suddetto termine è decorso inutilmente e non risulta ancora pervenuta alcuna nota di risposta da parte del Ministero della Difesa;
 - rilevata, pertanto, la necessità di adire le vie giudiziali, per impugnare la circolare in oggetto, al fine di ottenere il rispetto della Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 ed una corretta interpretazione dell'art. 8 della medesima legge;
 - ritenuto, altresì, di nominare, per la sua comprovata esperienza professionale, quale difensore e rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, l'avvocato Luca Lentini dello studio Legale Lentini, Placidi & Partners, del Foro di Roma;
- con voto all'unanimità dei presenti

delibera

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di procedere all'impugnazione della circolare del Ministero della Difesa, prot. M-D GMIL-04-0396572 CIRC/III/9^/5^, avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità*";
- 2) di conferire mandato all'avvocato Luca Lentini, dello studio Legale Lentini, Placidi & Partners, con sede in Roma, via Barberini n. 86, affinché proceda alla costituzione in giudizio e ad ogni altro atto necessario alla difesa dell'Ordine;
- 3) di liquidare l'onorario per la prestazione suddetta, oltre al rimborso delle spese giustificate, con apposito atto deliberativo, tenendo conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all'attività svolta dagli avvocati davanti al giudice, come espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia e Giustizia n. 127 del 8 aprile 2004, relativo alle tariffe professionali degli avvocati. ■

MINISTERO DELLA DIFESA/2 LA CIRCOLARE OGGETTO DELLA NOSTRA DIFFIDA

*Ministero della Difesa
Direzione generale
per il personale militare
V.le dell'Esercito, n. 186
00143 Roma
Roma, 31 luglio 2008*

OGGETTO: Disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità.

INDIRIZZI IN ALLEGATO
Riferimento: Circolare DGPM -
301/1999 del 20.12.1999

I. PREMESSA

L'incompatibilità fra prestazione lavorativa del dipendente della pubblica amministrazione e attività lavorative concomitanti deriva dal principio di esclusività stabilito dall'art. 98, 1° comma della Costituzione secondo il quale "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" e risponde allo scopo di assicurare "il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione" (art. 97, 1° comma Cost.), ovvero il perseguimento del pubblico interesse.

2. PERSONALE DESTINATARIO

Le disposizioni della presente circolare si applicano a tutto il personale militare delle Forze Armate, in servizio permanente o in ferma.

3. FONTI NORMATIVE DELLE INCOMPATIBILITÀ

Le norme di riferimento che disciplinano la materia nei confronti del personale militare sono le seguenti:

a. art. 16 della legge 113/1954, il qua-

le dispone che "Con la professione di Ufficiale è incompatibile l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. È altresì incompatibile l'esercizio di una industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altro consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro";

b. art. 12 della legge 599/1954, il quale a sua volta prevede che "Il Sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque, attendere ad occupazioni od assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri";

c. art. 2, comma 3 della legge n. 53 del 1.2.1989, secondo il quale il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri "non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri";

d. art. 24, comma 2, del decreto legislativo n° 196/1995, in forza del quale "Il volontario in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio. Non può, comunque, attendere ad occupazioni od assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri, in caso di violazione trova applicazione l'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37";

e. art. 12 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 215 del 8.5.2001, aggiunto dall'art.

2 del D.Lgs. n. 197 del 19.8.2005, secondo il quale "i volontari in ferma prefissata in servizio non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei propri doveri";

f. art. 15, comma 1 del D. Lgs. 215 del 2001 come modificato dal D. Lgs. 197 del 2005 secondo il quale ai volontari di truppa in ferma breve si applicano le norme del decreto stesso riguardanti i volontari in ferma prefissata;

4. AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI

Fermi restando i divieti di cui al paragrafo precedente, è tuttavia possibile individuare alcune ipotesi nelle quali lo svolgimento di attività extraprofessionali da parte dei pubblici dipendenti in generale e dei militari in particolare può essere consentito in quanto sostanzialmente inidoneo ad arrecare pregiudizio agli interessi tutelati dalle norme di divieto.

A tale riguardo, ferma restando per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dai rispettivi ordinamenti, l'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il quale ha sostituito l'art. 58 del D.Lgs. n.29/1993, come modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 80/1998, stabilisce la disciplina generale per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi retribuiti da parte del suddetto personale. Detto articolo si applica anche al personale militare ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 comma 6 e dell'art. 3 del citato D.Lgs.

Secondo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7 del citato articolo 53:

- a. *“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza”;*
- b. *“gli incarichi retribuiti ... sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:*
 - a) *dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;*
 - b) *dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;*
 - c) *dalla partecipazione a convegni e seminari;*
 - d) *da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;*
 - e) *da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;*
 - f) *(...omissis...);*
- f-bis) *da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione (lettera aggiunta dall'art. 7-novies della legge 31.3.2005, n. 43).*
- c. *“In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che*

svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione”.

Con la presente circolare vengono per l'appunto stabiliti i “criteri oggettivi e predeterminati” richiesti dalla sopra citata norma per la concessione delle autorizzazioni.

È appena il caso di precisare che il rilascio di tali autorizzazioni, in aggiunta ai doveri derivanti dallo status di pubblico dipendente, deve tenere conto della “peculiarità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psico-fisica, dalla assoluta e permanente disponibilità al servizio ed alla mobilità di lavoro e di sede...” (art. 1 legge n. 78/1983), a compensazione dei quali doveri vengono corrisposte al personale militare le indennità di impiego operativo.

5. CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI

Sulla base delle norme sopra indicate gli Ufficiali, i sottufficiali e i volontari di truppa possono svolgere, dietro specifica autorizzazione della A.D. (fatta esclusione per le attività espressamente consentite ed elencate dal citato art. 53 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001), attività extraprofessionali retribuite al di fuori dell'adempimento degli obblighi di servizio inerenti al rapporto d'impiego, esclusivamente a

condizione che le attività in oggetto siano:

- a. **compatibili con la dignità del grado e con i doveri d'ufficio, nel rispetto dei contenuti della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) e del D.P.R. 18 Luglio 1986, n. 545 (Regolamento di Disciplina Militare);**
- b. **svolte al di fuori dell'orario di servizio;**
- c. **effettuate senza carattere di continuità ed assiduità nonché senza eccessivo impegno temporale, in modo tale da non pregiudicare la capacità lavorativa ed il rendimento in servizio del militare;**
- d. **meramente isolate e saltuarie ovvero purché consistano in prestazioni singole, ben individuate e circoscritte nel tempo.**

6. INCARICHI CONFERITI

Dagli incarichi extraprofessionali autorizzati, oggetto della presente circolare, occorre distinguere gli incarichi conferiti che sono invece tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, conferiti dall'amministrazione di appartenenza e per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, al di fuori del normale trattamento stipendiale, fisso o eventuale. Tali incarichi non sono soggetti alla preventiva autorizzazione di questa D.G. ricadendo sotto la responsabilità delle autorità conferenti le quali provvedono agli adempimenti relativi all'Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici.

Rientrano in tale categoria, fra le altre, le attività svolte in esecuzione di convenzioni o protocolli d'intesa stipulati da Organismi delle FF.AA. con soggetti pubblici o privati.

7. ATTIVITÀ CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

a. attività a titolo gratuito

Non necessitano di autorizzazione ministeriale le attività svolte a titolo gratuito o con percezione del solo rimborso delle spese documentate, ivi comprese le attività di volontariato.

Rimane fermo che anche queste attività, ancorché non necessitino di autorizzazione preventiva, devono essere rese note dagli interessati al Comandante di Corpo e comunque compatibili con la dignità del grado e con i doveri d'ufficio, alla luce delle disposizioni della legge n. 382/1978 e del Regolamento di Disciplina Militare.

Anche la collaborazione a titolo gratuito del personale pilota istruttore dell'A.M. con l'Aero Club d'Italia, con le modalità eventualmente stabilite dai competenti organismi di F.A., rientra nelle previsioni del presente paragrafo ed è quindi soggetta alla comunicazione da parte dell'interessato al proprio Comandante di corpo e alle conseguenti valutazioni di quest'ultimo.

b. incarichi retribuiti di cui all'art. 53 comma 7 del D.lgs. n. 165/2001

Si tratta degli incarichi già elencati al precedente paragrafo 3, ovvero:

- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari, quando l'evento pubblico si configuri per la prevalenza dell'aspetto divulgativo, di confronto e dibattito rispetto a quello didattico e formativo che invece implica l'autorizzazione;

- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Anche per queste attività, analogamente a quelle del sottoparagrafo precedente, è sufficiente la semplice comunicazione al Comandante di corpo.

c. Attività sportiva dilettantistica

Ai sensi dell'art. 90 comma 23 della legge n. 289/2002, *“i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81 (ora art. 67 dopo il riordino di cui al D.Lgs. n. 344 / 2003), comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”*.

Tali indennità e rimborsi sono costituiti da *“le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettan-*

tistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

Per tali attività, pertanto, non è richiesta l'autorizzazione ministeriale essendo sufficiente una comunicazione al Comandante di corpo il quale verificherà la sussistenza dei requisiti di cui al precedente sottoparagrafo a..

d. Qualità di socio in società con fine di lucro

La semplice qualità di socio in una società costituita a fine di lucro (*Società semplice, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società per azioni, Società in accomandita per azioni, Società a responsabilità limitata, come disciplinate dal libro V, titolo V del Codice civile*) senza svolgimento di alcuna attività a favore o per conto della società stessa, non è incompatibile ed esime il militare dalla richiesta di autorizzazione.

Si precisa che, nelle società in accomandita semplice, non è incompatibile la qualità di socio accomandante. È invece incompatibile la qualità di socio accomandatario.

e. Attività artistiche, culturali e ricreative

Le attività artistiche, culturali o ricreative che non si configurino quale professione, industria o commercio o, comunque, come attività lavorative in senso stretto, costituendo libere espressioni della personalità, non necessitano di alcuna autorizzazione, avuto riguardo anche a quanto previsto dal-

l'art. 9 della legge 11 luglio 1978 n. 382, "Norme di principio sulla disciplina militare" il quale prevede che "*i militari possono liberamente pubblicare i loro scritti, tenere pubbliche conferenze e, comunque, manifestare pubblicamente il proprio pensiero ...omssis...*".

Di conseguenza dette attività costituiscono libera estrinsecazione della sfera privata e rientrano nell'impiego del tempo libero e possono essere svolte senza autorizzazione.

Lo stesso art. 53 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, al punto a) esclude espressamente dal novero degli incarichi retribuiti, per i quali è necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, i compensi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili.

f. Iscrizione negli Albi professionali, quando consentita dalla legge

Per quanto riguarda gli Albi professionali, ai militari risultano applicabili le norme generali sul pubblico impiego e quelle che disciplinano gli Ordini Professionali.

(1) Per la quasi generalità delle professioni l'iscrizione all'albo è vietata agli impiegati pubblici ai quali non sia consentito l'esercizio della libera professione, come nel caso del personale militare. Fra queste si possono elencare le seguenti:

- professione di **avvocato** (art. 3 del R.D.L. n.1578/1933);
- professione di **geometra** (art. 7 del R.D. n. 274/1929);
- professione di **attuario** (art. 6 della legge n. 194/1942);
- professione di **perito industriale** (art 7 del R.D. 11.2.1929).

(2) In altri casi l'iscrizione è consentita in un elenco speciale dei non

esercenti la professione, come nei seguenti casi.

- professione di **dottore commercialista** e di **esperto contabile** (artt. 4 comma 3 e 34 comma 8 del D.lgs. n. 139/2005);
 - professione di **geologo** (art. 2 della legge n. 112/1963);
- (3) Per alcune professioni l'iscrizione è consentita, fermo restando il divieto di esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità prevista dalla legge, come nel caso della professione di **ingegnere** e **architetto** (art. 62 comma 1 del R.D. n. 2537 del 1925);
- (4) In altri casi l'iscrizione è consentita ma con annotazione attestante lo stato giuridico-professionale di dipendente pubblico e il divieto di esercitare la libera professione. Fra queste:
- professione di **psicologo** (art. 8 della legge 18 febbraio 1989 n. 56)
 - professione di **agronomo** (art. 3 comma 4 della legge 7.11976 n. 3).
- (5) Nell'attuale ordinamento è previsto un solo caso di iscrizione obbligatorio del pubblico dipendente e riguarda le **professioni sanitarie infermieristiche**. Tale obbligo è stato introdotto dall'art. 2 comma 3 della recente legge n. 43 del 2006.
- (6) Alcuni Ordini professionali, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, prevedono l'iscrizione in appositi **albi dei praticanti o tirocinanti** per la durata del praticantato o del tirocinio.
- L'iscrizione in tali albi da parte del personale militare, al solo fine del sostenimento dell'esame di abilitazione e del conseguimento della stessa, può

essere consentita purché l'attività venga svolta a titolo gratuito o con mero rimborso delle spese documentate e sempre che sia compatibile con i doveri d'ufficio, secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 5. La compatibilità, tuttavia, dovrà essere verificata sulla base della normativa che disciplina ogni singolo Albo in quanto alcuni non prevedono alcuna inconciliabilità con il rapporto di pubblico impiego (es: Albo praticanti Avvocati; Albi dei tirocinanti dottori commercialisti ed esperti contabili) mentre albi stabiliscono a carattere generale che la pratica "*è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno*" (es: Albo dei praticanti Geometri).

In ogni caso la facoltà di iscriversi all'Albo professionale ed anche l'obbligo, come previsto per gli infermieri sussistendo per i militari le incompatibilità stabilite dalla legge ed elencate al precedente paragrafo 3, non da diritto all'esercizio della libera professione, fatti salvi i casi previsti da disposizioni speciali.

8. FATTISPECIE PARTICOLARI DI ATTIVITÀ PER LE QUALI È NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE

a. Società agricole a conduzione familiare

L'attività imprenditoriale in agricoltura è incompatibile con l'impiego pubblico nel momento in cui venga svolta in maniera professionale e, quindi, presenti i caratteri di stabilità e ripetitività.

Secondo quanto precisato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, la partecipazione in società agricole a conduzione familiare "*...rientra fra le attività compatibili solo se l'impiego richiesto è modesto e non abi-*

tuale o continuato durante l'anno. Spetta all'amministrazione valutare che le modalità di svolgimento siano tali da non interferire con l'attività ordinaria" (Circ. 18.7.1997 n. 6/1997 pubbl. su G.U. n. 169 del 22.7.1997).

Per la nozione di professionalità si fa riferimento all'art. 1 del D.Lgs. 29.3.2004 n. 99 secondo il quale "è imprenditore agricolo professionale colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali..., dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro".

In ogni caso anche quando l'attività in questione rimanga nei limiti dell'occasionalità, è necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dell'interessato.

b. Incarichi di professore a contratto presso le Università

- Le Università possono nominare **professori a contratto** per la durata di un anno accademico, per lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà (art. 6 legge n. 28/1980; art. 25 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382).

Gli studiosi od esperti, in possesso di alta qualificazione scientifica o professionale, ai quali le Università affidano tali corsi integrativi, prefissandone le prestazioni e il compenso da corrispondere, possono essere, come previsto dalla stessa norma citata, dipendenti dell'amministrazione dello Stato e, di conseguenza, anche militari in servizio, senza limiti di grado.

Se le funzioni di professore a contratto vengono svolte con percezione di un compenso, dovrà essere richiesta l'autorizzazione di questa D.G.. Viceversa, qualora le predette funzioni vengano svolte a titolo gratuito o in esecuzione di convenzioni stipulate fra le Università e organismi dell'A.D. senza oneri per le Università stesse, non è richiesto il rilascio di specifica autorizzazione da parte di questa D.G.

- Dagli incarichi di professore a contratto devono essere tenute distinte tutte le altre attività, di varia natura, consistenti nello svolgimento, presso Università o Istituti di Istruzione Superiore, di cicli di lezioni, master, gruppi di studio o di lavoro, ovvero nell'assistenza al titolare di una cattedra Universitaria in qualità di "cultore della materia".

Ne consegue che l'esercizio delle attività in questione, qualora avvenga a titolo gratuito, non necessita di autorizzazione. Qualora invece avvenga con percezione di un compenso, esclusi quelli derivanti dalle attività elencate nel citato art. 53 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, deve considerarsi assoggettato alla medesima disciplina generale prevista per lo svolgimento di attività extraprofessionale di cui ai paragrafi 5 e 10 della presente circolare.

e. Amministratore di condominio

Tale attività può essere svolta, previa autorizzazione, quando l'impegno riguardi la cura dei propri interessi, ovvero si tratti del proprio condominio.

9. INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA

Ai sensi dei vigenti codici di procedura penale e civile, il personale militare può essere chiamato a dare le seguenti tipologie di consulenza tecnica:

a. Consulenza tecnica d'ufficio

o perizia, ovvero:

- consulenza tecnica d'ufficio per procedimenti innanzi al giudice civile (artt. 61 e 63 c.p.c.);
- perizia richiesta dal giudice nel processo penale (art. 221, 1° e 3° comma del c.p.p.);
- consulenza tecnica su richiesta del Pubblico Ministero (art. 359 c.p.p.);
- consulenza tecnica su istanza della Polizia Giudiziaria (art. 348, 4° comma, c.p.p.).

In tutti questi casi il consulente o perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio ovvero non può rifiutare la propria opera.

Alla luce delle suesposta normativa, ogniqualvolta gli organi dell'Autorità Giudiziaria (Giudice, P.M. o P.G.) richiedano l'opera di appartenenti alle FF.AA. in qualità di consulenti tecnici o periti, sia nei processi penali che in quelli civili, l'espletamento della relativa attività da parte del soggetto designato è da considerarsi un atto dovuto e quindi non condizionato ad alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'A.D.. E ciò in quanto un eventuale rifiuto non legittimamente motivato, per la sancita obbligatorietà dell'ufficio, configura un delitto contro l'attività giudiziaria o, quantomeno, una contravvenzione per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

In tal caso il personale dovrà tempestivamente comunicare al Comando di appartenenza la richiesta degli organi dell'A.G. (Giudice o P.M.) o della P.G., indicando, ove possibile la durata presumibile dell'impegno e precisando altresì se è iscritto o meno all'albo dei consulenti tecnici o dei periti degli Organi Giudiziari.

L'Ente di appartenenza, a sua volta, informerà le Autorità gerarchiche sovraordinate, lo S.M. di F.A. competen-

te e questa D.G.P.M.

Tuttavia, poiché frequentemente la richiesta della consulenza tecnica di un militare da parte dell'A.G. ha luogo in quanto lo stesso risulta iscritto, per propria volontà, nell'albo dei consulenti tecnici o dei periti, istituito presso ogni Tribunale, gli interessati devono chiedere a questa Direzione Generale il preventivo **nulla osta per l'iscrizione nel citato Albo**. Le predette istanze dovranno pervenire alla scrivente per via gerarchica corredate dai pareri delle Autorità competenti le quali terranno conto della circostanza che l'attività, qualora richiesta, non potrà essere rifiutata e che all'interessato dovrà comunque essere consentito di rispondere alla convocazione al di fuori del servizio.

Il predetto nulla osta potrà essere revocato al mutare delle condizioni d'impiego dell'interessato, secondo le valutazioni delle competenti Autorità gerarchiche.

b. Consulenza tecnica di parte

Per l'espletamento dell'attività di consulenza tecnica disposta su istanza delle parti private del processo (attore, convenuto e terzi intervenienti nel processo civile; imputato e parte civile nel processo penale, ai sensi dell'art. 225 c.p.p. e dell'art. 201 c.p.c.), le norme processuali non prevedono alcuna obbligatorietà dell'ufficio e il militare ha pertanto piena libertà di accettare o declinare l'incarico di consulente tecnico che gli venisse proposto da uno dei suddetti soggetti.

Pertanto l'esercizio dell'attività di consulente tecnico di parte è consentito esclusivamente a seguito di specifica autorizzazione di questa D.G., la quale verrà rilasciata soltanto ove siano soddisfatte tutte le condizioni elencate al sottoparagrafo 4.a. della pre-

sente direttiva e purché non emergano posizioni di conflitto d'interessi fra il militare e la Pubblica Amministrazione, salvaguardando prioritariamente la cura dell'interesse Pubblico e l'immagine della stessa.

A tale riguardo si richiama l'attenzione sull'art. 10 del Regolamento di Disciplina Militare il quale dispone che il militare *“deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni...”*.

Considerato che l'attività di consulenza tecnica di parte presenta aspetti che travalicano le specifiche competenze e responsabilità di questa D.G. in ordine alla concessione dell'autorizzazione, sarà acquisito il preventivo parere del Gabinetto del Ministro della Difesa.

Considerato il più lungo iter procedurale e allo scopo di consentire una sollecita trattazione delle relative pratiche, le istanze presentate dal personale militare ed aventi oggetto l'espletamento dell'incarico di consulenza tecnica di parte, debitamente istruite ai sensi del successivo paragrafo 10 della presente circolare, dovranno essere inviate alla D.G.P.M. - III Reparto - 9^a Divisione con la necessaria tempestività.

10. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

a. Per la concessione di un'autorizzazione allo svolgimento di attività extraprofessionale retribuita, l'interessato dovrà presentare apposita istanza in carta semplice (fac-simile in allegato A), indirizzata alla D.G.P.M. - III Reparto - 9^a Divisione.

Per il personale appartenente al ruolo degli Appuntati e Carabinieri, in servizio permanente o in fer-

ma, la competenza per la ricezione dell'istanza, la trattazione della stessa e il rilascio o il diniego dell'autorizzazione è del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

b. Le istanze indirizzate a questa D. G. dovranno pervenire per la via gerarchica, corredate dei seguenti documenti:

- *pareri motivati dei superiori gerarchici* (vedi fac-simile negli allegati B e C), ovvero del Comandante di corpo e delle Autorità gerarchicamente sovraordinate, in linea d'impiego, fino al livello di Autorità Militare di Vertice o di Direttore Generale o di Titolare di Alto Comando o livello gerarchico paritetico, al fine di conseguire uniformità di giudizi nell'area di competenza;
- *dichiarazione probatoria*, rilasciata dal soggetto individuale o collettivo (società, associazione, ente etc.) in favore del quale il militare intende prestare la propria attività.

Dall'istanza e dalla documentazione probatoria devono risultare:

- la natura, le caratteristiche e le modalità di esercizio dell'attività extraprofessionale;
 - i limiti temporali della prestazione (data d'inizio e di fine dell'attività);
 - la natura isolata e meramente occasionale della retribuzione con l'indicazione del compenso lordo previsto o presunto.
- c. L'art. 53 comma 10 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che l'autorizzazione possa essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente direttamente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico. L'esercizio di tale facoltà, tuttavia, anziché

risolversi in una semplificazione del procedimento amministrativo, comporta di fatto, nel caso del personale militare, un aggravio dello stesso in quanto questa D.G., ricevuta l'istanza, provvederà comunque a richiedere i pareri delle competenti autorità gerarchiche.

- d. Qualora la richiesta riguardi incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche, si chiede di voler procedere con particolare sollecitudine all'istruzione e all'inoltro della stessa a questa D.G., anche anticipandola via fax (int. 52749), tenuto conto che in tale circostanza l'art. 53 comma 10 del D.lgs. n. 165/2001 prevede che, in caso d'inerzia da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'autorizzazione deve intendersi accordata.
- e. Per il personale militare che presta servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni e rimane comunque di competenza di questa D.G..
- f. per l'espletamento dell'incarico di consulenza tecnica di parte, l'istante dovrà produrre, in sostituzione della dichiarazione probatoria di cui al precedente sottoparagrafo b, la seguente documentazione:
- copia dell'Ordinanza con cui il Giudice ha autorizzato le parti private del processo a nominare un proprio consulente tecnico, ai sensi dell'art. 225 c.p.p. o dell'art. 201 c.p.c.;
 - copia della dichiarazione, ricevuta dal Cancelliere del Giudice competente, con la quale la parte processuale privata ha disposto la no-

mina del militare istante in qualità di proprio consulente tecnico.

- g. Per gli incarichi di professore a contratto, quando è prevista la corresponsione di un compenso, le richieste di autorizzazione dovranno essere inviate corredate dei pareri dei superiori gerarchici del richiedente, di copia della delibera del Consiglio di Università di assegnazione dell'insegnamento integrativo e di un documento dell'Università di assegnazione dell'insegnamento integrativo e di un documento dell'Università da cui risultino:
- la materia (o le materie) di insegnamento oggetto dell'incarico;
 - la natura di professore a contratto dell'incarico;
 - il numero delle ore giornaliere e settimanali da dedicare alle lezioni e al ricevimento degli studenti, nonché i periodi di tempo nel corso dei quali il professore sarà impegnato nell'effettuazione degli esami.

11. AUTORIZZAZIONE O DINIEGO

- a. Tenuto conto che la deroga al precetto normativo dell'incompatibilità deve avvenire con la massima cautela a tutela dell'interesse pubblico, ove l'istanza sia stata inoltrata per la prescritta via gerarchica e risulti correttamente istruita, oltre che corredata della documentazione specificata sopra, l'autorizzazione a svolgere l'attività extraprofessionale sarà concessa:
- sulla base dei pareri espressi dai Superiori gerarchici, i quali porranno ogni cura nel valutare, con tutto il rigore voluto dalla legge, le istanze presentate dal proprio personale. Da tali pareri deve

emergere una valutazione positiva o negativa in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 5, senza che tale valutazione resti affidata al libero apprezzamento dello stesso richiedente;

- valutata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal paragrafo 5;
- per prestazioni singole, ben individuate e circoscritte nel tempo. Non rispondono a tali requisiti le attività svolte per più periodi frazionati artificialmente senza effettiva soluzione di continuità fra gli stessi.

In nessun caso la Direzione Generale potrà rilasciare autorizzazioni per l'esercizio di attività libero-professionali trattandosi, fatta eccezione per i casi previsti da disposizioni speciali, di attività assolutamente incompatibili con lo status di militare e quindi sottratte alla potestà discrezionale dell'Amministrazione.

- b. Qualora, al termine dell'attività istruttoria, questa D.G. ravvisi la sussistenza di motivi ostativi alla concessione dell'autorizzazione richiesta per mancanza di uno o più requisiti, ne verrà data comunicazione all'istante prima della formale adozione del provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, inserito dall'art. 6 della legge n. 15/2005.

A termini di legge, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti.

12. INIZIO DELL'ATTIVITÀ

La Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione pubblica ha precisato che, ai sensi del comma 7

dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, “*i dipendenti pubblici, ivi compreso il personale militare, non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza; pertanto, l'autorizzazione è necessariamente e inderogabilmente preventiva per consentire all'Amministrazione di valutare le compatibilità di fatto e di diritto tra l'incarico o l'attività retribuiti che si intendono svolgere ed il rapporto di lavoro e di servizio del dipendente, non essendo dunque prevista una autorizzazione postuma ma, di contro, essendosi già perpetrata la condotta vietata e verificata la situazione di incompatibilità*”.

Per quanto precede, l'inizio dell'attività non potrà in alcun caso essere antecedente alla data del provvedimento di autorizzazione. La violazione di tale disposizione, anche nel caso di attività in possesso in linea di massima dei prescritti requisiti e fatta eccezione per le fattispecie di cui al paragrafo 10.d, comporta l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 53 comma 7 del D.lgs. n. 165/2001, di cui al seguente paragrafo 13.b.

13. SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PRIVATE INCOMPATIBILI O NON AUTORIZZATE

- a. Nel caso di accertato svolgimento da parte del personale militare di attività private incompatibili o non autorizzate, questa Direzione Generale provvederà a dar corso alla procedura prevista dall'art. 1 della legge 37/1968 il quale dispone che “*l'Ufficiale e il Sottoufficiale... in servizio permanente (nonché, in forza del rinvio di cui al citato art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 196/1995, il volontario di truppa in servizio permanente e il*

volontario in ferma prefissata, ai sensi dell'art. 12bis comma 4 del D.Lgs. 215 del 2001) che contravvengono ai divieti posti dalle rispettive leggi di stato sono diffidati dal Ministro per la Difesa (ora dal Direttore Generale della D.G.P.M. ai sensi degli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001) a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che l'Ufficiale, il Sottoufficiale e il militare di truppa abbiano obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, ...cessano dal servizio permanente... per decadenza. Il relativo provvedimento è adottato previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento”.

Pertanto in caso di inottemperanza alla diffida dell'Amministrazione, verrà avviata la procedura per l'adozione del provvedimento di cessazione dal servizio per decadenza.

Le eventuali segnalazioni sull'esistenza delle sopra citate situazioni di incompatibilità dovranno essere inviate dalle competenti Autorità gerarchiche con la massima urgenza, mediante trasmissione di una dettagliata relazione, supportata da idonea documentazione probatoria.

- b. Ai sensi dell'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001 “*in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto*

dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.

“*All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni*” nei confronti degli enti pubblici economici e dei soggetti privati che abbiano conferito incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, “*provvede il Ministero dell'Economia e finanze, avvalendosi della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero dell'Economia e finanze*” art. 53, comma 9).

14. ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

Tutte le attività private extraprofessionali retribuite autorizzate da questa D.G. sono soggette all'Anagrafe delle prestazioni secondo le modalità della circolare n. DGPM/UDG/1/326/21-PERS del 23.6.1999 e successive modifiche e integrazioni.

15. DISPOSIZIONI FINALI

Con l'entrata in vigore della presente circolare è abrogata la circolare a riferimento. Si invita a voler dare al contenuto della stessa la più ampia diffusione presso gli Enti, i Reparti e le Unità dipendenti.

Il Direttore Generale
Generale di Corpo di Armata
Rocco Panunzi

ALLEGATO "A"

Alla Direzione Generale del Personale Militare III Rep. - 9^a Divisione - Roma

Il sottoscritto _____ (1)

Matricola militare _____ in servizio presso _____

telefono ufficio _____

nato il _____ a _____ provincia _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, l'autorizzazione per lo svolgimento del seguente incarico extraprofessionale retribuito non compreso nei compiti e doveri di ufficio: _____

All'uopo dichiara quanto segue:

- l'attività avrà presumibilmente la seguente durata _____ con inizio il _____ e termina il _____ e comporterà il seguente impegno (indicare la durata/frequenza delle prestazioni per giorno/settimana/mese) _____;
- importo del compenso previsto _____ che verrà erogato presumibilmente nell'anno _____
- proprio codice fiscale: _____;
- denominazione e codice fiscale del soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico: _____

- altro: _____

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che l'inizio dell'attività non potrà in alcun caso essere antecedente alla data dell'eventuale autorizzazione all'espletamento della stessa.

_____, li _____
(località) (data)

IL RICHIEDENTE

(grado, cognome e nome)

(Timbro lineare dell'ente)

DOMANDA PRESENTATA IL: _____ (2)

DOMANDA TRASMESSA IL: _____, unitamente al parere del Comandante di Corpo, espresso nell'allegato C.

(firma del Capo dell'Ufficio/Sezione Personale)

(1) Specificare grado, categoria e posizione di stato

(2) Data di assunzione a protocollo

ALLEGATO "B"

(Timbro lineare dell'Ente)

FOGLIO PARERE DEL COMANDANTE DI CORPO
E DELL'EVENTUALE AUTORITÀ GERARCHICA INTERMEDIA

VISTA: l'istanza presentata in data _____ dal _____
nato a _____
intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere _____

VISTA: la documentazione allegata alla presente istanza;

RITENUTO: che sussistano (*o non sussistano*) le condizioni stabilite dalla circolare n. DGPM/III/9[^]/5/ _____/
del _____;

VALUTATO: _____

ESPRIME: parere _____ all'accoglimento della presente istanza, con la seguente
motivazione:

(località)_____
(data)_____
(Gruppo firma)

ALLEGATO "C"

(Timbro lineare dell'Ente)

**FOGLIO PARERE DELL'AUTORITÀ GERARCHICA SUPERIORE
(Autorità di vertice *Alto Comando* o autorità di livello corrispondente)**

VISTA: l'istanza presentata in data _____ dal _____
nato a _____
intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere _____

VISTA: la documentazione allegata alla presente istanza;

RITENUTO: che sussistano (o non sussistano) le condizioni stabilite dalla circolare n. DGPM/III/9[^]/5/ _____ /
del _____;

VALUTATO: _____

VISTO: il parere espresso dal Comandante di Corpo dell'interessato (o dell'eventuale Autorità intermedia);

ESPRIME: parere _____ all'accoglimento della presente istanza, con la seguente
motivazione:

(località)

(data)

(Gruppo firma)

IN UNA RISPOSTA
AD UN UFFICIALE PSICOLOGO
L'AVVOCATO LENTINI
AVEVA GIÀ RIBADITO
IL DIRITTO ALL'ESERCIZIO
DELLA LIBERA PROFESSIONE

MINISTERO DELLA DIFESA/3 ECCO TUTTE LE NOSTRE BUONE RAGIONI

IL QUESITO

"...Il sottoscritto... chiede di poter conoscere se lo psicologo dell'Arma dei Carabinieri al pari degli Ufficiali medici possa svolgere la libera professione previa autorizzazione della propria amministrazione".

LA RISPOSTA

Gli Ufficiali Psicologi dell'Arma dei Carabinieri possono, al pari degli Ufficiali Medici, richiedere a pieno diritto all'Amministrazione di appartenenza l'autorizzazione all'esercizio della libera professione esterna.

Sul tema occorre in primo luogo osservare che non assume alcuna valenza differenziale, quanto al diritto all'esercizio della libera professione esterna, l'inquadramento degli Ufficiali Medici, da un lato, e degli Ufficiali Psicologi, dall'altro, in due distinti Comparti del Ministero della Difesa: il Comparto Sanitario ed il Comparto Tecnico-Scientifico e Psicologico.

Si tratta, infatti, di una ripartizione del personale che l'art. 3 del D.Lgs. 5-10-2000 n. 298 (intitolato "riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78") ha operato nell'ambito dello stesso "...ruolo tecnico - logistico, caratterizzato in modo unitario dalla prestazione da parte degli Ufficiali, sia Medici che Psicologi, di un supporto professionale altamente qualificato alle attività di ordine pubblico e di tutela dell'incolumità dei cittadini assolate dall'Arma dei Carabinieri.

D'altra parte, la collocazione degli Psicologi accanto ai Medici ed alle altre figure professionali sanitarie non

contraddistingue soltanto le leggi speciali vigenti per il personale della Difesa, ma si rinviene in un insieme coeso e coerente di norme aventi carattere più generale, qui di seguito richiamate.

L'art. 2 del D.P.R. 20-12-1979 n. 761, avente ad oggetto il "Ruolo sanitario" delle Unità Sanitarie Locali, stabilisce che in detto Ruolo sono iscritti, in distinte tabelle per i rispettivi profili, i Medici, i Farmacisti, i Veterinari, ecc., e gli Psicologi.

Anche la normativa regolamentare si conforma fedelmente a tale inquadramento unitario. Tra gli altri, il D.M. 13-9-1988, all'art. 3, nel disciplinare gli standard ed i moduli operativi del personale ospedaliero, ivi comprese le attività inerenti alle fasi di preospedalizzazione e di dimissione protetta, prevede che nel quadro della necessaria integrazione multidisciplinare dell'unitario servizio di Psichiatria negli organici del servizio "sono previsti gli psicologi, in virtù della legge 18 marzo 1968, n. 431 e successive integrazioni".

A sua volta il D.Lgs. 30-12-1992 n. 502, che, come noto ha introdotto il "Riordino della disciplina materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", all'art. 6-ter concernente il "Fabbisogno di personale sanitario" ha disposto che lo Stato, di concerto con le Regioni e gli Ordini professionali, determina il fabbisogno per il S.S.N., anche suddiviso per Regioni, di Medici Chirurghi, Veterinari, ecc. e Psicologi, oltre che del restante personale sanitario in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche.

Gli Psicologi sono, quindi, anche in tale fondamentale testo normativo del vigente ordinamento sanitario, apposi-

tamente menzionati tra il personale sanitario accanto ai Medici ed alle altre figure sopra elencate.

Pure in tema di Formazione Continua vige per le diverse figure professionali sanitarie, ai sensi degli artt. 16 bis e 16 ter del predetto D.lgs. n. 502/1992, un medesimo regime normativo.

In particolare, l'art. 16 statuisce che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua definisce una programmazione pluriennale, sentiti la Conferenza Stato-Regioni nonché gli Ordini professionali di ciascuna figura professionale sanitaria, nominando, ancora una volta, espressamente gli Psicologi.

Occorre, altresì, ricordare il D.M. 28-2-1997, emanato proprio in materia di attività libero-professionale del personale del S.S.N.

Tale regolamento, nel descrivere, all'art. 2, il proprio ambito di applicazione, menziona unitariamente tutto il personale Medico-Chirurgo, Odontoiatra, Veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del Ruolo sanitario, ivi compresi gli Psicologi.

Allo stesso modo, il D.P.R. 10-12-1997 n. 484 (intitolato "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N.") all'art. 3 contempla le categorie professionali dei Medici, ecc., nonché degli Psicologi, stabilendo una procedura uniforme per la selezione dei candidati alle posizioni apicali delle strutture sanitarie pubbliche.

Le conclusioni sine qui svolte trovano, ove occorressero, ulteriore conferma nel D.P.C.M. del 27-3-2000, Atto di

indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N., ove all'art. 3 per "Categorie professionali di Operatori sanitari" si intende tutto il personale tra cui Medici e Psicologi.

Circa l'assimilazione tra gli Psicologi e le altre figure professionali sanitarie giova ulteriormente osservare che sussiste una disciplina di fonte contrattuale collettiva pressoché identica per l'area della Dirigenza Medica e per l'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnica ed Amministrativa cui appartengono gli Psicologi.

Occorre poi evidenziare che si è ormai giunti ad una disciplina che nel S.S.N. pone definitivamente sullo stesso piano Medici e Psicologi, al punto tale da prevedere, in relazione a Strutture Organizzative cosiddette "complete" delle Aziende Unità Sanitarie Locali ove vengano effettuate prestazioni sia medico-farmacologiche sia psicologiche e socio-riabilitative, l'affidamento delle funzioni apicali di dette strutture a Psicologi eventualmente sovraordinati anche a Medici addetti alla medesima articolazione organizzativa (cfr. a titolo di esempio la Circolare della Regione Lazio prot. n. 35608/D4/4V/14 del 23-3-2006, avente ad oggetto "Dirigenti Psicologi S.S.N., incarichi direzione struttura complessa e direzione dipartimento").

Detta circolare, indirizzata a tutte le Aziende Ospedaliere e UU.SS.LL. è chiarissima nel precisare che gli Psicologi possono dirigere strutture complesse anche multidisciplinari e comprendenti Medici Psichiatri.

Le norme sinora richiamate forniscono adeguato e pertinente supporto normativo ad una regolamentazio-

ne uniforme anche in tema di esercizio della libera professione nei confronti degli Psicologi e dei Medici, che di fatto nel S.S.N. non ha mai accusato differenziazioni di sorta.

Ciò, nonostante il fatto che, come si è accennato, formalmente Medici e Psicologi appartengono a due aree contrattuali dirigenziali diverse.

Parimenti, all'interno dell'Arma dei Carabinieri non può assumere, si ripete, alcuna rilevanza dal punto di vista del diritto all'esercizio della libera professione esterna la collocazione degli Ufficiali Psicologi in un comparto (Tecnico-Scientifico e Psicologico) diverso da quello dei Medici (Sanitario), peraltro entrambi ricompresi nel Ruolo Tecnico-Logistico.

All'uopo deve invece tenersi conto della connotazione sanitaria, come sopra ampiamente documentata dal punto di vista normativo, della figura professionale dello Psicologo nel nostro ordinamento, altresì evidenziata dalla fiscalità applicata agli emolumenti per le relative prestazioni libero professionali (v. ad esempio il D.M. Ec. e Fin. 17-5-2002).

Sicché, avendo nel caso di specie la Direzione Generale della Sanità Militare del Ministero della Difesa escluso la sussistenza di qualsivoglia limite o restrizione alla possibilità per gli Ufficiali Medici di svolgere attività libero professionale (v. nota prot. UDG/11SEZ/445/CU/99 del 13-3-1999 e nota prot. UDG/1SEZ/117/CU/CO del 4-4-2000), la stessa prerogativa deve necessariamente estendersi anche agli Ufficiali Psicologi.

Detta Direzione Generale ha correttamente invocato, tra gli altri, l'art. 25 del Regolamento di cui al R.D. del 17-11-1932 concernente il Servizio Sanitario Militare, che prevede la possibili-

tà di svolgere le attività curative in favore di destinatari diversi dagli iscritti alla leva, nonché l'art. 11, seconda parte, lett. a) della Legge n. 833 del 23-12-1978, che dispone l'apertura del personale sanitario militare alla popolazione civile.

Si è, quindi, da tempo affermato l'orientamento che pacificamente ammette l'esercizio della libera professione da parte degli Ufficiali Medici. Tale indirizzo è stato rafforzato dall'emanazione di norme, come l'art. 3 del D.L. 17-5-1996, n. 280, l'art. 11 del D.L. 13-9-1996, n. 478 e l'art. 1, comma 8 della Legge 17-1-1997, n. 4, in virtù delle quali sono stati espressamente aboliti limiti o restrizioni alla possibilità per il Corpo Sanitario Militare di svolgere attività libero-professionale in regime di convenzione con enti pubblici o privati.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte in tema di inquadramento unitario degli Ufficiali Psicologi e degli Ufficiali Medici, nonché in tema di equiparazione del trattamento giuridico degli Psicologi e dei Medici nell'ambito dell'ordinamento sanitario italiano, si ribadisce la piena ammissibilità dello svolgimento della libera professione da parte degli Ufficiali appartenenti al Comparto degli Psicologi.

D'altronde, sia nei confronti degli Ufficiali Medici che nei confronti degli Ufficiali Psicologi dell'Arma dei Carabinieri si individuano identiche finalità di potenziare l'inserimento nel tessuto sociale dei professionisti dell'Arma e di valorizzarne al massimo le attitudini e le specializzazioni, con immediati obiettivi vantaggi per l'intera collettività.

Avv. Luca Lentini